

PROTOCOLLO PER  
UDIENZE CIVILI E PENALI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

**Lette** le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso dell'applicativo Team e della cd. stanza virtuale.

**Rilevato che** il Tribunale per i Minorenni ha formato in questo periodo sia i Giudici togati che i Giudici Onorari all'utilizzo dell'applicativo sperimentandone già l'utilizzo per alcune udienze penali e per alcune udienze più semplici (in particolare per l'ascolto dei Minori stranieri non accompagnati collocati in comunità)

**Premesso che** l'ulteriore proroga della sospensione non consente di ritenere ulteriormente differibili alcuni procedimenti civili dovendosi consentire alle parti di integrare il contraddittorio con l'audizione personale e che in Tribunale vi sono poche aule che consentono un adeguato distanziamento sociale;

**Letta** la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura e la bozza di protocollo allegata alla delibera del CSM 1 aprile 2020

**Letti** i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020

**Letto** il decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 che ha prorogato all'11 maggio il termine di sospensione dei procedimenti civili e penali,

**Ritenuto che**, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzione condivise dall'avvocatura e dalla magistratura con specifico riferimento al settore minorile

**Sentiti** con riunione indette il 7 e 9 aprile 2020 le associazioni forensi maggiormente rappresentative in materia di minori e famiglia e ritenuto di dover integrare il protocollo delle udienze penali approvato in separata sede dal Consiglio dell'Ordine e dal tribunale Ordinario

Ciò premesso

si conviene quanto segue

Per il **settore civile**:


**1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

- a) Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
- b) Laddove si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatria infantile, così come il conferimento di incarico e la discussione della CTU, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione, che interverrà all'udienza con le modalità tutte previste sub punto 2), lett. a, b, c, d.

- c) I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, faranno sapere se le parti saranno in grado di effettuare collegamento da loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento. In caso contrario chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia, ferma restando la possibilità per il legale di collegarsi in remoto o di recarsi in Tribunale con la parte comunicando tempestivamente al scelta effettuata.
- d) Ove si tratti di ascoltare un minore l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del link DI Team cui collegarsi.
- e) Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in tribunale o presso locali messi a disposizione dai servizi sociali del Comune di residenza, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia. All'esito il Giudice valuterà se fissare udienza di restituzione in un momento successivo all'ascolto del minore o se concedere termine per memorie.
- f) Nell'ipotesi in cui sia stato nominato un curatore speciale/tutore del minore, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore, ove disponibile, oppure in caso negativo "di persona" in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia, o con le modalità di cui alla lettera e) ed il curatore potrà collegarsi in remoto o recarsi presso la comunità.  
In tutti i citati casi, comunque, l'ascolto personale del minore sarà effettuato ove ritenuto indispensabile.
- g) I procuratori delle parti invieranno per posta elettronica una nota contenente un recapito telefonico (preferibilmente un telefono cellulare) e un indirizzo mail (ordinario) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere o dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
- h) Nei procedimenti, stante la mancanza di fascicolo telematico, tutti gli atti verranno depositati dai procuratori delle parti attraverso la p.e.c. comunicata nel primo atto processuale, sia al tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei Servizi Sociali, di Neuropsichiatria Infantile o consulenti tecnici di ufficio verranno depositate a mezzo posta elettronica presso il tribunale. Le parti accederanno al fascicolo e al rilascio di copie come da modulo già concordato con il Consiglio dell'Ordine e che viene allegato al presente protocollo
- i) Qualora fosse necessario nel corso dei procedimenti camerali assumere ulteriori informazioni dai servizi socio sanitari specialistici, con l'accordo delle parti anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto come sopra specificato, con invio di apposito link di invito.
- j) Verranno predisposti dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova, e messi a disposizione degli avvocati (anche con pubblicazione sulla pagina URP del Tribunale di Genova), modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto) dei procedimenti trattabili solo previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.
- k) se è necessaria l'assistenza di mediatore/interprete lo stesso parteciperà all'udienza assistendo la parte recandosi in Tribunale o in remoto.

## 2. Svolgimento dell'udienza da remoto

 LC  
2

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale"*

Nel verbale di udienza il giudice:

- a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- c. verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
- d. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata alle parti la registrazione dell'udienza;
- e. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione. In assenza di cancelliere provvederà il giudice stesso;
- f. la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito;
- g. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- h. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale se hanno avuto copia degli atti di cui alla lettera h di cui al punto 1;
- i. il giudice dà lettura del verbale di udienza, invierà il file del verbale, che non costituisce copia conforme utilizzabile in altri atti processuali, per posta elettronica ai difensori presenti all'udienza i quali invieranno messaggio di posta elettronica di conferma della corretta verbalizzazione.


Per il **settore penale**:

- a) quanto alle udienze di **convalida d'arresto** davanti al Gip o quanto alle udienze di convalida d'arresto e contestuale direttissima, si farà riferimento ai protocolli adottati per il settore penale ordinario.
- b) Quanto alle **udienze preliminari** ed al **dibattimento** potranno celebrarsi, ritenendo ulteriori rinvii pregiudizievole al minore e acquisito il consenso della parte, le udienze finali di verifica

- della **messaggio alla prova** ed il minore comunicherà, attraverso il legale, se intende partecipare all'udienza da remoto. Qualora il collegio ritenga di non poter definire il procedimento con esito positivo il procedimento verrà rinviato. La cancelleria trasmetterà alla difesa (ed al PM se non presente nell'indirizzo della comunicazione) la relazione conclusiva dell'USSM;
- c) Quanto alle udienze con richiesta del P.M. di **irrilevanza** ex art 27 dpr 448/88 e alle udienze ex art 26 dpr 448/88 di richiesta del P.M. di **proscioglimento per difetto di età**, al fine di non pregiudicare le esigenze educative delle prime e attesa la natura per lo più processuale delle seconde, il Tribunale comunicherà alle parti che se non vi sono richieste di trattazione con comparizione personale delle parti non condividendosi la richiesta di proscioglimento del P.M., le stesse verranno celebrate anche in assenza delle parti prevedendo unicamente l'assistenza di un legale che si colleghi con l'udienza da remoto. Se verrà comunicata la richiesta di celebrazione dell'udienza con comparizione delle parti, all'indirizzo mail [dibattimento.tribmin.genova@giustizia.it](mailto:dibattimento.tribmin.genova@giustizia.it), la stessa verrà rinviata al termine dell'emergenza sanitaria.

Genova, 14 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dell'ordine  
Avv. Luigi Coschi



Il Presidente  
Dr. Luca Villa

